

# **TI\_GERICHTE 11.2011.126 vom 22. Dezember 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-12-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2011.126](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.126)

FR: TI\_GERICHTE 11.2011.126 du 22 décembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 11.2011.126 del 22 dicembre 2011

## **Regeste**

Un provvedimento supercautelare, emesso immediatamente e senza sentire la controparte, non è un atto impugnabile

## **Erwägungen**

### **E. 000**

franchi” (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC). Dandosi protezione del figlio l'appellabilità di decisioni cautelari è però ammissibile senza riguardo a questioni di valore. Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Introdotto entro dieci giorni dalla comunicazione l'appello in questione, sotto questo profilo, è tempestivo.

### **E. 2**

L'appellante chiede di poter incontrare le figlie, allora collocate al Centro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) di \_\_\_\_\_, almeno una volta la settimana, secondo le modalità ritenute più opportune. Nella misura in cui il Pretore ha accordato a \_\_\_\_\_ un diritto di visita accompagnato di un'ora la settimana, l'appello potrebbe senz'altro essere dichiarato privo interesse. Sennonché, oggetto di impugnazione è il “decreto supercautelare” del 7 settembre 2011 con cui il Pretore, inaudita parte, ha respinto l'istanza della convenuta volta a ottenere il rientro delle figlie al proprio domicilio o quanto meno il ripristino del diritto di visita con loro. Si giustifica di esaminare più attentamente la questione dell'appellabilità di decisioni superprovvisionali, ovvero prese dal giudice immediatamente e senza avere sentito la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC).

### **E. 3**

Questa Camera, in una sentenza del 28 gennaio 2011, ha avuto modo di affermare che provvedimenti superprovvisionali non potevano essere oggetto di appello né di reclamo a meno che il giudice si fosse limitato a respingere un provvedimento superprovvisorio. Essa ha spiegato che qualora un provvedimento superprovvisorio fosse stato in parte accolto e in parte respinto, la decisione del giudice era – per principio – insindacabile, dovendosi attendere che la controparte sia stata sentita nella misura in cui il provvedimento è stato accolto; dandosi particolare urgenza (“pericolo d'elusione”), tuttavia, non era esclusa l'impugnabilità immediata della decisione nella misura in cui il provvedimento superprovvisorio era stato respinto (inc. 11.2011.4 consid. 2). In una recente sentenza del 4 ottobre 2011, destinata a pubblicazione (4A\_577/2011 consid. 1.2 e 1.3), il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati non sottostanno a impugnazione come tali, ha ritenuto, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta di provvedimento superprovvisorio (consid. 1.3; v. anche sentenza del

Tribunale federale 5A\_638/2011 del 21 ottobre 2011 consid. 1 e 2) . In tali circostanze il “decreto supercautelare” del 7 settembre 2011 non è dunque un atto impugnabile. Il Pretore ha menzionato invero che contro di esso era dato appello (pag. 3), ma tale indicazione, come si è visto, è erronea e non può creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). Ne segue che, improponibile, l'appello sfugge a qualsiasi esame.

#### **E. 4**

Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante giustificano di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone per converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla controparte, che non ha sopportato costi. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, è vero che per finire l'appello è stato dichiarato irricevibile. Occorre tenere conto della circostanza, nondimeno, che l'interessata può essere stata indotta a ricorrere dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici contenuta nel “decreto supercautelare” così come dalla giurisprudenza di questa Camera. Non potendosi dire che il rimedio fosse destinato fin dall'inizio a un sindacato di irricevibilità si giustifica di accogliere la domanda. L'onorario della patrocinatrice segue i dettami dell'4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) e tiene conto delle presumibili prestazioni che sarebbero occorse a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato. Per questi motivi, decide: 1. L' appello è irricevibile . 2. Non si riscuotono spese giudiziarie. 3. AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell'PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–. 4. Intimazione a: – ; ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. 3). Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il vicepresidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.